



Decreto Dirigenziale n. 36 del 30/10/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:

L.R. 31 OTTOBRE 1978 N. 51. L.R. 27 FEBBRAIO 2003 N. 7 E S.M.I.. L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.. D.D. DEL SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE N. 1578 DEL 05.10.2010. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4516626.00. RIGETTO RICHIESTA DEVOLUZIONE. REVOCA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con D.D. 1578 del 05/10/2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale, di cui al previgente Ordinamento della Giunta regionale ex L.R. 11/91, veniva concesso al Comune di Montefalcione, per i lavori di realizzazione della strada di collegamento parcheggio Piazza Mercato e centro storico Piazza Marconi, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 51/78 ed ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, il contributo regionale sul mutuo di € 108.425,53 pari ad € 8.450,48 annui ed € 4.225,24 semestrali, promesso con la deliberazione di G.R. n. 1240 del 30.09.05, imputando la prima annualità sul residuo dell'impegno n. 5302 del 24/10/05 assunto sul cap. 2112/05, giusto Decreto Dirigenziale n. 1391 del 11/10/05 - somma rientrante tra i pagamenti previsti dalla D.G.R. n. 211 del 01.02.08, codice bilancio 2 – 02 – 03, codice gestionale 2234 (trasferimento in conto capitale ai Comuni) – mutuo cassa DD.PP. posizione n. 4516626/00;
- b) con nota n. 4106 del 11/10/2012 acquisita al n. 756467 del 16/10/2012, e succ. int. da ultimo con nota n. 1558 del 30/04/2014 acquisita al n. 323117 del 12/05/2014, il Comune di Montefalcione ha chiesto la devoluzione del contributo suindicato ai sensi dell'art. 70 co.2 della L.R. 3/07 per opera diversa, e segnatamente per lavori di *Infrastrutturazione dei sistemi urbani via Marmore – via lantosca – Piazzale adiacente Statua di S. Antonio in località Castello*;

CONSIDERATO che:

- a) questa U.O.D., con nota n. 254007 del 09/04/2014 ha richiesto alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie la sussistenza della necessaria copertura finanziaria ai fini di eventuali devoluzioni, quale condizione di procedibilità contabile delle stesse; con nota n. 286970 del 24/04/2014 questa U.O.D. ha sollecitato la citata nota n. 254007/2014;
- b) con nota n. 362825 del 27/05/2014, facendo seguito alle suindicate richieste, questa U.O.D. ha fatto istanza alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie di comunicare la sussistenza della copertura finanziaria in modo specifico per la devoluzione richiesta dal Comune di Montefalcione con la citata nota acquisita al n. 756467 del 16/10/2012;
- c) la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha riscontrato con nota n. 504312 del 18/07/2014, rappresentando che le deliberazioni di approvazione dei Piani di riparto annuale dei contributi concessi ex L.R. 51/78 e L.R. 3/07, che si sono succedute negli anni fino all'annualità 2009, prevedevano la copertura finanziaria esclusivamente per la prima annualità, mentre alla copertura delle annualità successive si è provveduto stanziando le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni scaturenti dalla concessione dei contributi pluriennali, nei limiti temporali del bilancio pluriennale approvato.

Con la medesima nota, la D.G. Risorse Finanziarie ha riportato quanto osservato nel *Piano di Stabilizzazione Finanziaria* redatto dalla Regione Campania approvato con DM del 20/03/2012, in merito proprio alla concessione dei contributi pluriennali in favore degli Enti locali: *“Negli anni passati la Regione si è accollata i mutui erogati a favore degli Enti locali, gran parte delle relative quote di ammortamento pesano sul proprio bilancio e rimarranno tali nel lungo periodo. L'entità di questa posta complessiva può essere valutata intorno ai 200 milioni di euro. L'esigenza di contenere la spesa imporrà, per l'avvenire, un cambio di passo. Dovranno essere i singoli comuni, seppure avvalendosi dell'assistenza regionale, ad iscrivere sui propri bilanci l'onere dei mutui futuri. Operazione, quest'ultima, che comporterà la necessità di una più forte concertazione ed una fase di passaggio che andrà comunque gestita.”*

Sempre con la nota 504312 del 18/07/2014, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha altresì rappresentato che *con deliberazioni nn. 125 e 249 del 2012 la Giunta Regionale, in un periodo di crisi economica e scarsa liquidità finanziaria, ha ritenuto opportuno intraprendere ogni utile azione al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale senza pregiudicare le azioni di sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio regionale, stabilendo che i contributi concessi debbano essere rimodulati nella misura del quadro economico rideterminato a seguito del ribasso d'asta, senza compromettere la realizzazione dell'opera per cui i finanziamenti sono stati concessi.*

In conclusione, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha rimesso a questa U.O.D. ogni istruttoria circa la verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento in vita del contributo concesso, *stante tale situazione*.

CONSIDERATO altresì che:

- a) la L.R. 27 febbraio 2007, n. 3, e s.m.i., all'art. 71, co. 4, con riferimento alle opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, dispone che la Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti nel termine di centottanta giorni di cui al comma 1 (ovvero dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria) procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento;

CONSIDERATO infine che:

- a) con nota n. 523725 del 28/07/2014, questa U.O.D. ha comunicato ai sensi e per gli effetti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. l'avvio del procedimento sull'istanza di devoluzione prot. n. 4106 del 11/10/2012, acquisita al n. 756467 del 16/10/2012, e succ. int. da ultimo con nota n. 1558 del 30/04/2014 acquisita al n. 323117 del 12/05/2014, nonché, alla luce di quanto sopra considerato, l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso con D.D. 1578 del 05/10/2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale di cui al previgente Ordinamento della Giunta regionale ex L.R. 11/91;
- b) nel contempo, con la medesima nota n. 523725 del 28/07/2014, questa U.O.D., anche ai sensi dell'art. 10-bis della citata L. 241/90 e s.m.i., ha comunicato i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di devoluzione, nonché ai fini della revoca del contributo concesso con D.D. 1578 del 05/10/2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale di cui al previgente Ordinamento della Giunta regionale ex L.R. 11/91:
- o *“codesto Comune, con riferimento all'opera pubblica oggetto di contributo con D.D. 1578 del 05/10/2010, non ha conferito il relativo appalto nel termine di centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria;*
 - o *fermo restando quanto sopra, che costituisce condizione di revoca del decreto in argomento, non risulta certificata la copertura finanziaria per le annualità future a quella corrente, come risultante dalla nota della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie n. 504312 del 18/07/2014, stante la necessità per la Giunta Regionale di reperire e stanziare le somme necessarie a valere sul bilancio di ciascun anno a venire, ed a fronte dell'indirizzo reso dal Piano di Stabilizzazione Finanziaria redatto dalla Regione Campania, approvato con DM del 20/03/2012 di contenere la spesa negli anni a venire, proprio in riferimento alla concessione dei contributi pluriennali in favore degli Enti locali, nonché a fronte delle iniziative già intraprese dalla Giunta Regionale ai fini della rimodulazione dei contributi concessi con le deliberazioni n. 125 del 20/03/2012 e n. 249 del 29/05/2012”*
- c) il Comune di Montefalcione, con nota n. 3427 del 24/09/2014, acquisita al n. 629076 del 24/09/2014, ha reso una sintesi dell'iter amministrativo inerente il progetto dei *lavori di realizzazione della strada di collegamento parcheggio Piazza Mercato e centro storico Piazza Marconi*. In particolare, il Comune riferisce che il progetto esecutivo dei lavori in argomento venne approvato con D.G.C. n. 42 del 26.03.2004, per l'importo complessivo di € 433.702,12, da finanziarsi per € 325.276,59 con i fondi della APQ “Infrastrutture per i sistemi urbani, 3° Protocollo Aggiuntivo” (decreto di concessione dell'AGC 3 n. 339 del 17/06/2013), e per € 108.425,53 mediante la contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP., contratto di prestito pos. 4516626.00, oggetto del finanziamento concesso con il citato D.D. 1578 del 05/10/2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale, che ci occupa nel presente provvedimento.
- Nella medesima nota, il Comune precisa ancora quanto segue: il contratto di prestito, trasmesso dalla Cassa DD.PP. con pos. n. 4516626.00, venne acquisito dal Comune stesso al prot. n. 446 del 22/01/2009; con Determinazione Dirigenziale Settore III – Servizio Lavori Pubblici n. 3104 del 30/06/2009, integrata con Determinazione n. 3198 del 26/11/2009, venne assunta la determinazione a contrarre; infine, la gara venne provvisoriamente aggiudicata con verbale in data 29/12/2009.

Nel merito specifico dei motivi ostativi formulati da questa U.O.D. con nota n. 523725/2014, poi, il Comune deduce quanto segue:

- i. ai sensi del co. 2 dell'art. 71 della L.R. 3/2007 nessuna diffida a provvedere a quanto previsto dal co. 1 dello stesso art. 71 è mai pervenuta al Comune per l'opera pubblica oggetto di contributo di cui al D.D. n. 1578 del 05/10/2010;
- ii. per quanto riguarda la copertura finanziaria per la devoluzione richiesta con nota prot. 4106 del 11/10/2012, non è accettabile la tesi che la stessa possa esistere per i lavori originari (Realizzazione strada di collegamento parcheggio (piazza mercato) e centro storico (piazza G. Marconi)) e non per i nuovi (Infrastrutturazione dei sistemi urbani via Marmore – Via Iantosca – Piazzale adiacente Statua di S. Antonio in località Castello);
- iii. l'Ente ha contratto il mutuo in argomento nella consapevolezza che tutte le rate sarebbero state coperte con il contributo di cui al D.D. n. 1578 del 05/10/2010, nessuna esclusa;
- iv. il Comune ha attuato la procedura per dare corso all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme regionali di riferimento e secondo i tempi consentiti dagli enunciati dei provvedimenti concessivi da parte della Regione Campania;

RITENUTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis, co. 1 quarto periodo della L. 241/90 e s.m.i., che le suindicate osservazioni, formulate dal Comune con nota n. 3427 del 24/09/2014, acquisita al n. 629076 del 24/09/2014, non possano essere accolte ai fini della devoluzione richiesta, in ragione delle motivazioni che di seguito ordinatamente si espongono:

- i. Il Comune eccepisce che la Regione Campania, per l'opera pubblica oggetto del contributo di cui al D.D. 1578/2010, non ha formulato alcuna diffida a provvedere, come invece sarebbe previsto dal co. 2 dell'art. 71 della L.R. 3/07.

Al riguardo si deve rilevare, per contro, che l'invocato secondo comma dell'art. 71, nel caso di specie, non trova applicazione, trattandosi (appunto nel caso di specie) di *opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale*, disciplinate, in caso di mancato conferimento da parte del Comune, dal co. 4 del medesimo art. 71, che recita: *La Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di centottanta giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento....*

Difatti il co. 1 del citato articolo 71 stabilisce, sul piano generale, che i conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall'intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria. Quindi, nei commi successivi, il legislatore regionale disciplina il caso di inadempienza dell'Ente beneficiario ai termini del comma 1, delineando due scenari d'azione per la Regione, del tutto alternativi: nel primo, disciplinato dai commi 2 e 3, la Regione, previa diffida a provvedere, si sostituisce all'Ente inadempiente nominando apposito commissario ad acta, nell'*interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell'appalto pubblico*; nel secondo, regolato dal comma 4, riservato alle *opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale*, la Regione procede alla revoca del finanziamento, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento, ai fini della necessaria partecipazione al procedimento stesso. Orbene, è del tutto evidente che nella fattispecie, non risultando di interesse regionale i *lavori di realizzazione della strada di collegamento parcheggio Piazza Mercato e centro storico Piazza Marconi*, per non essere ricompresi in qualsivoglia programmazione regionale, ed essendo essi invece di interesse esclusivamente locale, l'inadempienza del Comune all'esecuzione dell'opera comporta l'attivazione della procedura prevista dal citato comma 4.

Per altro verso, si deve anche evidenziare che l'eccezione sollevata dal Comune, ovvero la mancanza della diffida a provvedere ex art. 71, co. 2, L.R. 3/07, è del tutto irrilevante ai fini della devoluzione richiesta; anzi, se essa fosse stata formulata (quand'anche, per assurdo, si volesse considerare nella fattispecie un atto legittimo e dovuto) avrebbe militato secondo la finalità opposta a quella dell'istanza che si esamina. Difatti, la diffida ex art. 71, co. 2, L.R. 3/07

- avrebbe avuto ad oggetto il conferimento dell'opera originariamente finanziata, che invece il Comune di Montefalcione, nel caso che ci occupa, non intende più realizzare; e non solo, perché l'ulteriore inadempienza dell'ente beneficiario avrebbe poi comportato, necessariamente, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta, per attuare infine ciò che il Comune, oggi, ribadisce di non voler realizzare.
- ii. In ordine all'eccezione formulata sulla copertura finanziaria, essa non è fedele a quanto riferito da questa U.O.D. con la nota n. 523725 del 28/07/2014, che riprende la comunicazione n. 504312 del 18/07/2014 della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie. Difatti, la D.G. per le Risorse Finanziarie con la nota n. 504312/2014 ha chiarito che per i Piani di finanziamento ex L.R. 51/78 e L.R. 3/07 concessi fino all'annualità 2009, come nella fattispecie, la copertura finanziaria venne prevista esclusivamente per la prima annualità, mentre alla copertura delle annualità successive si deve provvedere stanziando le somme necessarie, di tempo in tempo, nei bilanci successivi. La D.G. per le Risorse Finanziarie ha anche evidenziato la notevole criticità derivante da questa esposizione finanziaria, emergente anche dal *Piano di Stabilizzazione Finanziaria* redatto dalla Regione Campania approvato con DM del 20/03/2012, al punto che la Giunta Regionale ha pure intrapreso alcune iniziative, viepiù in questo periodo di crisi economica e scarsa liquidità finanziaria, per rimodulare - laddove possibile - i contributi concessi.
- In tale scenario è del tutto evidente che sono fattispecie assolutamente distinte, e non assimilabili, quella del rimborso delle rate sui mutui contratti dagli Enti beneficiari per l'esecuzione di una specifica opera oggetto di Decreto di concessione regionale già emesso, con il quale la Regione ha assunto una specifica obbligazione da onorare (ma, si noti, nei termini indicati nel decreto di concessione e nel rispetto dell'art. 71 L.R. 3/07), da quella della richiesta di devoluzione dell'originario contributo per una distinta opera pubblica, circostanza che comporta una nuova, distinta istruttoria, di natura sia tecnico-amministrativa che contabile, onde accertare la procedibilità del provvedimento di devoluzione, nelle condizioni di fatto e di diritto al momento della sua adozione. In altri termini, il contributo concesso con il D.D. 1578/2010 ex L.R. 51/78 e L.R. 3/07 non è un contributo a fondo perduto, concesso per qualsivoglia finalità pubblica di interesse dell'Ente beneficiario, ma un contributo che la Regione si è impegnata ad erogare per una specifica opera, espressamente ed esattamente individuata nel dispositivo di quel provvedimento.
- Al punto che, nella citata nota n. 504312/2014, la Direzione Generale competente sugli aspetti contabili, interessata da questa U.O.D. nell'ambito dell'istruttoria contabile dell'istanza che si discute, piuttosto che dare certezza della copertura finanziaria per gli anni a venire (in continuità con il D.D. 1578/2010, indipendentemente dall'opera finanziata come riterrebbe il Comune di Montefalcione) ha invitato ad una valutazione sul mantenimento in vita del contributo concesso, non mancando di evidenziare la situazione di particolare esposizione finanziaria causata dalle obbligazioni derivanti dai contributi di che trattasi e le iniziative già intraprese dalla Giunta regionale per contenere tale voce di spesa.
- Dal che l'esito, nell'ambito dell'istruttoria contabile dell'istanza che si discute, della mancanza di una copertura finanziaria certa, per gli anni a venire, sul decreto di devoluzione richiesto.
- iii. Circa l'eccezione secondo cui l'Ente comunale avrebbe contratto il mutuo in argomento nella consapevolezza che tutte le rate sarebbero state coperte con il contributo regionale di cui al D.D. 1578/2010, deve ribadirsi che quel contributo venne concesso per i *lavori di realizzazione della strada di collegamento parcheggio Piazza Mercato e centro storico Piazza Marconi*, con precisazione - si legge testualmente nel decreto - che *In caso di inadempienza si applicheranno le norme di cui all'art. 71 della L.R. 3/07*.
- Orbene, il Comune di Montefalcione non ha realizzato quei lavori, né intende realizzarli, sicché - come stabilito nel decreto di concessione - trovano applicazione le disposizioni dell'art. 71 co. 4 della L.R. 3/07, nei termini e per le motivazioni sopra ampiamente illustrate, circostanza della quale, peraltro, il Comune era del tutto edotto.
- iv. Circa la procedura attuata dal Comune, che viene dichiarata rispettosa delle norme regionali di riferimento e secondo i tempi consentiti dagli enunciati dei provvedimenti concessivi

da parte della Regione Campania, deve rilevarsi che tanto non risulta da quanto comunicato dal Comune stesso nella medesima nota di deduzioni n. 3427/2014.

Difatti, il Comune riferisce di aver assunto la comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito in data 22/01/2009 (prot. n. 446), sicché, a mente dell'art. 71 co. 1 della L.R. 3/07, avrebbe dovuto conferire il relativo appalto nei successivi 180 giorni; invece, lo stesso Comune riferisce di aver provveduto alla sola aggiudicazione "provvisoria" (non viene riferito dell'aggiudicazione definitiva o di atti successivi) e – viste le relative date - oltre i termini prescritti di 180 giorni. Inoltre, il Comune, come ribadisce anche nella citata nota n. 3427/2014, a tutt'oggi non intende eseguire l'opera finanziata con il contributo regionale; né per tempo richiese la devoluzione, onde conferire il relativo diverso appalto nei termini dell'art. 71 co. 1. Per contro, il D.D. 1578/2010 avvisava espressamente che in caso di inadempienza sarebbero stati applicati i provvedimenti previsti dall'art. 71 della L.R. 3/07, innanzi già illustrati, e che con il presente provvedimento si applicano.

A margine, di tanto il Comune dimostra piena consapevolezza sin dall'origine, laddove nella Determinazione Settore III – Servizio Lavori Pubblici n. 3198 del 26/11/2009 (di integrazione alla determinazione a contrarre), dichiara nel "RITENUTO" di *"dover procedere, con urgenza, all'espletamento della gara d'appalto per non incorrere nella perdita del finanziamento regionale assegnato"*.

RITENUTO di dover adottare il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con nota n. 523725 del 28/07/2014;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento geom. Giovanni Incoronato e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo prot. n. 722058 del 29/10/2014

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di rigettare l'istanza formulata dal Comune di Montefalcione con nota n. 4106 del 11/10/2012 acquisita al n. 756467 del 16/10/2012, e succ. int. da ultimo con nota n. 1558 del 30/04/2014 acquisita al n. 323117 del 12/05/2014, finalizzata alla devoluzione del contributo concesso con D.D. 1578 del 05/10/2010 del Settore Comitato Tecnico Regionale (di cui al previgente Ordinamento della Giunta regionale ex L.R. 11/91) per i *lavori di realizzazione della strada di collegamento parcheggio Piazza Mercato e centro storico Piazza Marconi*, in favore di opera diversa, e segnatamente per lavori di *Infrastrutturazione dei sistemi urbani via Marmore – via lantosca – Piazzale adiacente Statua di S. Antonio in località Castello*, e nel contempo di revocare il citato D.D. 1578 del 05/10/2010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 co. 4 della L.R. 3/07, per le seguenti motivazioni:
 - o il Comune di Montefalcione, con riferimento all'opera pubblica oggetto di contributo con D.D. 1578 del 05/10/2010, non ha conferito il relativo appalto nel termine di centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria;
 - o fermo restando quanto sopra, che costituisce condizione di revoca del decreto in argomento, non risulta certificata la copertura finanziaria per le annualità future a quella corrente, come risultante dalla nota della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie n. 504312 del 18/07/2014, stante la necessità per la Giunta Regionale di reperire e stanziare le somme necessarie a valere sul bilancio di ciascun anno a venire, ed a fronte dell'indirizzo reso dal Piano di Stabilizzazione Finanziaria redatto dalla Regione Campania, approvato con DM del 20/03/2012, di contenere la spesa negli anni a venire, proprio in riferimento alla concessione dei contributi pluriennali in favore degli Enti locali, nonché a fronte delle iniziative già intraprese dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 125 del 20/03/2012 e n. 249 del 29/05/2012 ai fini della rimodulazione dei contributi concessi;

- 2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, Geom. Giovanni Incoronato, matr. 11847, ha reso la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, assunta al prot. n. 722058 del 29/10/2014;
- 3) di inviare Il presente decreto alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale 53-08-00 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, alla Direzione Generale 55-13-00 per le Risorse Finanziarie, alla U.O.D. 55-13-04 Gestione delle Spese Regionali ed al Comune di Montefalcione (Av), per quanto di rispettiva competenza.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. si informa che:

- o a seguito dell'entrata in vigore del nuovo *Ordinamento della Giunta regionale della Campania* di cui al Regolamento n. 12/2011 e s.m.i., l'ufficio competente sui contributi pluriennali ex L.R. 3/07 e s.m.i. è la scrivente U.O.D. Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti, con sede in Napoli, alla Via De Gasperi 28 (piani II e III);
- o l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio è il seguente: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;
- o il Responsabile del procedimento è il geom. Giovanni Incornato, matr. 11847, in forza all'Ufficio competente suindicato, piano II, stanza 6 (tel. 081/7963105, indirizzo PEC: dg08.uod02@pec.regione.campania.it);
- o avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

IL DIRIGENTE U.O.D. 02
(ing. Celestino Rampino)